

telefono  
fax  
e-mail

Via Carlo Salvioni 14

091 814 17 11  
091 814 17 19  
di-sel@ti.ch  
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario  
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

091/814.17.17  
carla.biasca@ti.ch

Ai  
Municipi del Cantone Ticino

*Tramite portale AC*

Bellinzona

24 aprile 2017



Ns. riferimento

Vs. riferimento

CB/sf

### **Circolare SEL n. 20170424-4**

### **Modifica articoli della Legge organica comunale ([BU n. 14/2017 del 31 marzo 2017](#))**

Signore e Signori Sindaco e Municipali,

con la presente vi segnaliamo la modifica di alcuni articoli della Legge organica comunale (LOC), che entreranno in vigore **il prossimo 1. giugno 2017**.

Si tratta dei seguenti articoli della LOC:

- **artt. 36, 65 e 66 LOC**

Questi articoli concernono gli strumenti dell'interpellanza e dell'interrogazione. La relativa modifica è subentrata a seguito dell'[iniziativa parlamentare elaborata il 21 settembre 2015 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari](#). Il rapporto del Consiglio di Stato è integrato nel [Messaggio n. 7193 del 25 maggio 2016](#); il Rapporto commissionale è il [n. 7193R del 14 dicembre 2016](#).

Le modifiche sono state accettate dal Gran Consiglio nella seduta del 23 gennaio 2017

**Le modifiche sono trattate al Punto 1 della presente circolare;**

- **artt. 4, 134, 135, 147, 148, 192, 196c LOC**

Le modifiche sono scaturite dal [Messaggio governativo n. 7244 del 26 ottobre 2016](#); il relativo Rapporto commissionale è il [n. 7244R del 21 dicembre 2016](#).

Le stesse sono state accettate dal Gran Consiglio nella seduta del 24 gennaio 2017

**Le modifiche sono trattate al Punto 2 della presente circolare.**

## 1. Modifica degli articoli concernenti l'interpellanza e l'interrogazione

Come indicato, le stesse fanno seguito ad un'iniziativa parlamentare elaborata - su cui il Consiglio di Stato si era espresso negativamente - accettata dal Gran Consiglio.

### art. 36 cpv. 5 LOC (nuovo capoverso)

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuovo capoverso</i>
	<sup>5</sup> Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.

### art. 65 LOC

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione (nuova parte in grassetto)</i>
Il regolamento comunale può prevedere l'istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità.	Il regolamento comunale può prevedere l'istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità. <b>Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.</b>

### art. 66 cpv. 5 LOC (nuovo capoverso)

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuovo capoverso</i>
	<sup>5</sup> Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.

## Commento

Riportiamo motivazioni e intendimenti del Rapporto commissionale n. 7193R del 14 dicembre 2016 (le sottolineature sono le nostre):

*"L'atto parlamentare in oggetto chiede la completazione della Legge sul Gran Consiglio e della Legge organica comunale prendendo lo spunto dalle "Direttive sull'informazione e la comunicazione della Repubblica e Cantone Ticino" elaborate dal Consiglio di Stato. ... omissis ... .*

*L'esigenza di informare riguarda ogni aspetto dell'attività del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione cantonale. In generale, la comunicazione accompagna e favorisce l'allestimento, la messa in atto e la giustificazione delle decisioni.*

*Le autorità si impegnano quindi ad applicare verso l'esterno, in ogni momento, una politica di informazione coerente, attiva, puntuale, trasparente e aperta.*

*Coerente - il principio di collegialità è definito dalla Costituzione cantonale e dal Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione. Di principio i membri del Consiglio di Stato devono essere solidali con i colleghi e con le deliberazioni del Collegio. Un membro del Consiglio di Stato può, informandone il Collegio, esprimere le proprie divergenze di voto e di opinione.*

*Attiva - le autorità informano spontaneamente, per rispondere al diritto del cittadino di conoscere i processi decisionali e il funzionamento dell'ente pubblico.*

*Puntuale - le autorità informano tempestivamente riguardo alle loro decisioni. Anche risultati parziali, tappe intermedie e varianti vanno rese pubbliche, su temi di pubblico interesse, non appena le circostanze lo permettono.*

*Trasparente - le autorità informano in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Per principio, tutte le richieste scritte e orali dei media devono essere evase, nei limiti previsti dalle normative superiori.*

*Aperta - le autorità non si limitano a esprimere unilateralmente il loro punto di vista ma promuovono il dialogo con la cittadinanza predisponendo un calendario di incontri pubblici e manifestazioni. Compatibilmente con la politica di informazione del Consiglio di Stato, vengono sfruttate le possibilità offerte dalle nuove tecnologie di comunicazione.*

*Secondo l'iniziativa anche la comunicazione tra il Governo e il Parlamento deve avvenire secondo i principi elencati nella Direttiva del 1° ottobre 2013 e per questo motivo la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato deve essere così completata:*

*Per analogia l'iniziativa chiede le seguenti modifiche della Legge organica comunale:*

*... omissis ...*

*I commissari ritengono indispensabile, per garantire che le comunicazioni tra il Governo e il Parlamento avvengano in modo trasparente, modificare la legge sul Gran Consiglio nella forma proposta dall'iniziativa in parola. Questo per rispettare i principi che lo stesso Consiglio di Stato ha voluto inserire nella direttiva del 1° ottobre 2013 e in particolar modo per quanto riguarda la trasparenza.*

*... omissis ...*

*Per analogia anche la Legge organica comunale deve essere modificata e completata in questo senso.*

*... omissis ...*

## 2. Modifica di altri disposti della LOC

### Organizzazione di Frazione e Quartiere

#### art. 4 cpv. 1, 3 (modifiche) e 5 (nuovo) LOC

Versione attuale	Nuova versione (nuova parte in grassetto)
<p><sup>1</sup>La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.</p> <p><sup>3</sup>L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva, riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.</p>	<p><sup>1</sup>La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità. <b>Il Regolamento comunale elenca le frazioni.</b></p> <p><sup>3</sup>L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri, <b>se prevista</b>, è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva <b>e propositiva negli ambiti di loro pertinenza</b>, riservato il diritto di ottenere risposta dal municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.</p> <p><sup>5</sup><b>Il Regolamento comunale può inoltre prevedere la possibilità che detti organi siano dotati.</b></p>

#### Commento

La modifica dell'art. 4 LOC è conseguente alla precedente accettazione da parte del Gran Consiglio, il 10 maggio 2016, della mozione 8 giugno 2015 presentata da Gianrico Corti e cofirmatari "Aggregazioni e mantenimento della vitalità negli ex Comuni divenuti quartieri o frazioni". La modifica segue le indicazioni e i suggerimenti della Commissione della legislazione, fatti propri dal Parlamento, in quella sede.

#### cpv. 1

È lasciata, come ora, al Regolamento comunale la decisione se considerare o meno frazione un "aggregato di case". **Per chiarezza, tuttavia, il cpv. 1 stabilisce che il regolamento deve prevedere un'esplicita elencazione delle frazioni.**

#### cpv. 3

E' specificato che gli organi di quartiere/frazione, oltre che consultivo, hanno anche **un ruolo propositivo**. Questo "ruolo propositivo" non consiste però in una facoltà di intervenire in modo vincolante nel processo decisionale degli organi comunali, bensì nella possibilità di formulare proposte che potranno semmai avere valenza e peso politico. Vi sono quindi analogie con l'istituto della petizione.

Gli strumenti atti a vincolare effettivamente l'attività comunale rimangono quelli tradizionali, ovvero l'iniziativa e il referendum. La mozione rimane invece lo strumento vincolante principale da parte dei consiglieri comunali.

#### cpv. 5 (nuovo)

Al cpv. 5 si concretizza - quale novità - il principio per cui gli **organi di quartiere/frazione possono essere dotati di un budget di spesa**. Sarà da stabilire a livello di Regolamento

comunale l'ammontare del relativo importo e gli scopi per cui quest'ultimo potrà essere impiegato. I controlli concernenti queste uscite dovranno avvenire in sede di esame dei conti consuntivi.

Per i possibili modelli organizzativi inerenti all'organizzazione dei quartieri/frazioni si rinvia al sito della Sezione degli enti locali: <http://www4.ti.ch/di/sel/comuni/organizzazione-e-funzionamento/>.

### **Dipendenti comunali**

#### **art. 134 cpv. 4 LOC**

<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione (nuova parte in grassetto)</b>
<p><sup>4</sup>Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l'urgenza. La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro trenta giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.</p>	<p><sup>4</sup>Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica <del>e privare totalmente o parzialmente dello stipendio,</del> oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l'urgenza. La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso <b>entro quindici giorni</b> al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo <b>entro il medesimo termine</b>. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.</p>

#### **Commento**

##### **cpv. 4**

Il cpv. 4 regola le facoltà del Municipio in tema di misure provvisorie, in pendenza di procedura disciplinare contro un dipendente comunale.

In base all'art. 68 cpv. 2 Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) - per esigenze di tempistica legate alla natura delle procedure e delle decisioni cautelari - **il termine di ricorso contro le misure provvisorie è di regola di 15 giorni**. Per garantire un più spedito iter anche per le misure cautelari concernenti i dipendenti comunali ci si allinea a questo termine.

Per il resto si ricorda che per le misure provvisorie in materia di ferie si applicano i principi generali dell'art. 16 LPAm che non contemplano la sospensione.

Con l'obiettivo di allineare il cpv. 4 all'analoga disposizione prevista dalla LORD (vedi art. 38 cpv. 1 LOC) **è stata tolta la facoltà di privare totalmente o parzialmente lo stipendio quando è in atto una procedura disciplinare**.

#### **art. 135 cpv. 2 e 3 LOC**

<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione (nuova parte in grassetto)</b>
<p><sup>2</sup>Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento deve stabilire le funzioni, i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni.</p>	<p><sup>2</sup>Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento stabilisce le funzioni, i requisiti per le assunzioni, le classi di stipendio, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni. <b>Il Regolamento può prevedere una delega al Municipio per il</b></p>

<p><sup>3</sup>In deroga alle disposizioni di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni della LORD.</p>	<p><b>disciplinamento delle funzioni, dei relativi requisiti e classificazioni mediante ordinanza.</b></p> <p><sup>3</sup>In deroga alle disposizioni <b>non vincolanti</b> di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni della LORD.</p>
--	---

## Commento

I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti (art. 135 cpv. 1 LOC).

Da parte di alcuni Comuni è stata avanzata l'aspettativa di poter optare - nel disciplinamento delle norme che concernono i rapporti di lavoro con i dipendenti comunali - per un modello di regolamentazione simile a quello previsto dall'ordinamento cantonale (attuale e futuro). **In pratica la richiesta era quella di "alleggerire" le esigenze di regolamentazione direttamente nel Regolamento comunale (ROC) o nel Regolamento organico dei dipendenti (ROD), demandando maggiormente a ordinanze municipali. Il nuovo cpv. 2 va in questa direzione.**

Tale è in sostanza il modello della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato (del 24 febbraio 2016), della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (LStip) e pure della nuova normativa cantonale che entreranno in vigore il 1. gennaio 2018 ([BU 16/2017 dell'11 aprile 2017 – pag. 81-91](#)).

**Non si tratta però di una via obbligatoria**, bensì di una facoltà che gli organi comunali possano intraprendere attraverso norma di Regolamento. Se non si ravvisa necessità in tal senso, i Comuni possono continuare con l'odierno modello tradizionale, per cui funzioni e classificazioni sono definite direttamente dal ROD o dal ROC.

### cpv. 2

Il capoverso è quindi stato completato con la facoltà (non l'obbligo) - attraverso scelta di Regolamento comunale (analogamente a quanto già previsto agli artt. 9 cpv. 4 e 5 LOC e 13 LOC) - di demandare al Municipio la regolamentazione tramite ordinanza:

- dell'elenco delle funzioni e i dei relativi requisiti;
- della classificazione delle funzioni entro le classi di stipendio fissate dal Regolamento.

Nel Regolamento organico dei dipendenti o nel Regolamento comunale devono pertanto essere stabiliti aspetti generali relativi ai rapporti d'impiego con i dipendenti, quali la politica del personale, le condizioni generalmente valide di assunzione, i diritti e i doveri dei dipendenti, le violazioni dei doveri di servizio, ecc. Sempre in norme di regolamento dovrebbero poi trovare posto la scala degli stipendi e aspetti generalmente validi relativi a quest'ultimi, a prescindere dalle singole funzioni (vedi rincari, aumenti, promozioni, indennità di uscita, ecc.).

**Per contro l'elenco delle funzioni, i relativi requisiti e la loro classificazione entro le classi di stipendio fissate dal Regolamento possono essere stabiliti dal Municipio tramite norme di livello esecutivo (vedi ordinanze municipali).**

### cpv. 3

Secondo il cpv. 3 dell'art. 135 LOC i Comuni, in deroga alle disposizioni del Titolo III della LOC, già ora possono adottare (riprendendole testualmente) le disposizioni puntuali della LORD.

Il cpv. 3 è integralmente confermato; per maggior chiarezza si è però precisato che **non si può derogare ai disposti vincolanti del Titolo III**: si tratta degli artt. 127 (se non vi è opzione per un regime a tempo indeterminato), 128, 133, 135 e del Capitolo II concernente il Segretario comunale.

Per i Comuni che avessero adottato le disposizioni cantonali, nel corso dei prossimi mesi in previsione dell'entrata in vigore il 1. gennaio 2018 della nuova Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017, la nostra Sezione tramite circolare informerà sugli aspetti essenziali.

### Procedure contravvenzionali

#### art. 147 cpv. 2 LOC

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione (nuova parte in grassetto)</i>
<sup>2</sup> Il municipio lo intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.	<sup>2</sup> Il municipio, <b>riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale</b> , lo intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni i per le osservazioni scritte.

#### art. 148 cpv. 1 LOC

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione (nuova parte in grassetto)</i>
<sup>1</sup> Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati: a) il rapporto di contravvenzione; b) i motivi della multa; c) l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione; d) l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.	<sup>1</sup> Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati: a) il rapporto di contravvenzione; b) i motivi della multa; c) l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione; d) l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.  <b>Sono riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per multe fino a fr. 300.--.</b>

### **Commento**

Sempre prendendo spunto da una richiesta di alcuni Comuni medio-grandi, è stata inserita la facoltà - tramite scelta di Regolamento comunale - di **delega all'amministrazione dell'intimazione dei rapporti contravvenzionali**, rispettivamente **dell'applicazione delle multe di competenza comunale fino a fr. 300.--**.

Si tratta di una delega ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC. La scelta di optare per una simile delega è **potestativa** e compete esclusivamente agli organi locali, tramite scelta di Regolamento comunale.

### Ordinanze municipali

#### art. 192 LOC

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione (nuova parte in grassetto)</i>
<sup>2</sup> Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.	<sup>2</sup> Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo <b>di trenta giorni</b> durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.

**Commento**

**cpv. 2**

Il termine di esposizione delle ordinanze municipali è fissato in **30 giorni**, allineandolo a quello ricorsuale (vedi art. 213 cpv. 2 LOC).

**Procedure di vigilanza**

**art. 196 c LOC**

<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione (nuova parte in grassetto)</b>
<p><sup>1</sup>L'autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente:</p> <p>a) l'agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;</p> <p>b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.</p> <p>Le misure possono essere precedute da un'inchiesta amministrativa e impartite con la comminatoria dell'art. 292 Codice penale svizzero.</p>	<p><sup>1</sup>L'autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente:</p> <p>a) l'agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o <b>di regolamenti</b>;</p> <p>b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.</p> <p><del>Le misure possono essere precedute da un'inchiesta amministrativa e impartite con la comminatoria dell'art. 292 Codice penale svizzero.</del></p>

**Commento**

**cpv. 1**

È stata corretta un'incongruenza all'attuale cpv. 1. È in particolare tolta la facoltà della comminatoria dell'art. 292 LOC, che non può essere indirizzata ad autorità e neppure, secondo la dottrina, a corporazioni di diritto pubblico.

Vi chiediamo di predisporre un iter di conseguente aggiornamento del vostro Regolamento comunale, qualora fosse necessario.

Ringraziandovi per l'attenzione, ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

La Capoufficio amministrativo e del contenzioso:

C. Biasca

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)